



Copia

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

N. 132

del 13/05/2020

OGGETTO:L.R. 19/2009 ARTT. 40 e 43. INDIVIDUAZIONE DI "AREA DI PARTICOLARE INTERESSE CONSERVAZIONISTICO" IN LOCALITA' ALPE CRAMPIOLO, COMUNE DI BACENO AI SENSI DELL'ART 3, COMMA,1, LETTERA W), DELLE "MISURE DI CONSERVAZIONE SITO-SPECIFICHE" - SITO IT1140016 - "ALPI VEGLIA E DEVERO - MONTE GIOVE".

RICHIAMATA la precedente determinazione dirigenziale n° 184/2018, pari oggetto;

VISTA la relazione tecnica interna, *Report sintetico sul monitoraggio dello status riproduttivo di due territori di aquila reale nella ZSC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero-Monte Giove" e ZPS IT1140018 "Alta Valle Anzasca, Antrona e Bognanco" interessati da attività antropiche;*

ATTESO che tale relazione tecnica riporta quanto segue:

Il nido occupato all'alpe Devero è facilmente osservabile dal sentiero che da Crampiole sale alla diga di Codelago e la conformazione del versante in cui si colloca la parete consente un facile avvicinamento allo stesso fino a breve distanza. È anche assai prossimo ad aree ad elevata frequentazione antropica. Dista infatti circa 495 m dalla frequentatissima pista che da Crampiole sale alla diga di Codelago, 575 m dal lago delle Streghe, 640 m dalla diga di Codelago, circa 700 m dalle prime case dell'abitato di Crampiole e soli 270 m dalla palestra di arrampicata posta alla base delle pareti dello Stange (distanze orizzontali). Nel 2018 la presenza del nido era stata inoltre divulgata sui social media, con commenti (poi rimossi) relativi all'intenzione di avvicinarsi al nido.

Il confronto con il dott. Enrico Bassi, consulente per quanto riguarda la gestione ed il monitoraggio dell'aquila reale e del Gipeto nei Parchi Nazionali dello Stelvio e del Gran Paradiso, aveva permesso di rilevare casi analoghi di nidificazione da parte di coppie in prossimità di siti fortemente antropizzati nei quali sono state adottate le seguenti misure di salvaguardia:

- Divieto di volo (con aeromobili, deltaplani, parapendio) a partire da una mese prima della deposizione (1° febbraio) fino a circa 10 giorni dopo l'involo (15 agosto) entro un raggio di 1 km dal nido;
- Divieto di realizzare fotografie a meno di 700 m di distanza dal nido;
- Divieto di attrezzare nuove vie di arrampicata entro un raggio di 700 m dal nido;
- Nel caso di presenza di palestra di arrampicata entro questo buffer, divieto di arrampicata dal primo febbraio fino al 15 agosto. In presenza di monitoraggio volto ad accertare l'utilizzo del nido tale divieto può essere ridotto fino al primo maggio. Verrà esteso fino a 10 gg. dopo l'involo del giovane nel caso in cui venga accertata la nidificazione in corso oppure rimosso nel caso in cui il sito non risulti occupato;

EVIDEZIATO che

- sulla base di queste considerazioni, nel luglio 2018 era già stato emesso, con D.D. n.184 del 20/7/2018, un provvedimento di istituzione temporanea di "Area di particolare interesse conservazionistico" ai sensi dell'art. 3, comma w delle suddette Misure sito-specifiche per il sito IT1140016;
- il monitoraggio effettuato nella primavera 2019 aveva permesso di accertare che la coppia non aveva deposto uova, pertanto non si era reso necessario procedere ad una nuova emissione del provvedimento;
- la situazione attuale suggerisce di adottare nuovamente il provvedimento di istituzione temporanea di "Area di particolare interesse conservazionistico" ai sensi dell'art. 3, comma w delle suddette Misure sito-specifiche per il sito IT1140016;
- L'individuazione cartografica dell'"Area di particolare interesse conservazionistico" è indicata in allegato I, anche in ragione della ripresa delle attività sportive e motorie a seguito dell'avvio della "Fase 2" nell'ambito dell'emergenza sanitaria COVID-19;

IL DIRETTORE

VISTI gli artt. 15, 16 e 17 del D.lgs. del 30.03.2001 n. 165;

VISTI gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

VISTA la L.R. n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e s.m.i.;

VISTE:

- Le Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 54-7409 del 7/4/2014 (modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016);
- Le Misure sito-specifiche per il sito IT1140016 "Alpi Veglia e Devero - Monte Giove" approvate dalla Giunta Regionale con D.G.R. 21-4635 del 00/02/2018;
- La D.G.R. n. 21-4766 del 13/03/2017 "Delega della gestione della Rete Natura 2000 IT1140016 "Alpi Veglia e Devero - Monte Giove" e IT1140018 "Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco" all'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola

VISTO in particolare l'art.2, comma 8 delle Misure di conservazione sito-specifiche per il sito IT1140016 che consente al soggetto gestore, con specifico provvedimento, di limitare o vietare anche temporaneamente attività ludico sportive che interferiscano con le finalità di conservazione;

VISTA la cartografia realizzata ai sensi dell'art. 19 comma 1, lettera c) delle Misure di conservazione sito-specifiche, inserita nella relazione tecnica *Report sintetico sul monitoraggio dello status riproduttivo di due territori di aquila reale nella ZSC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero-Monte Giove" e ZPS IT1140018 "Alta Valle Anzasca, Antrona e Bognanco" interessati da attività antropiche*, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo schema di segnaletica da posizionare sul terreno per rendere evidente il divieto temporaneo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO per quanto evidenziato in narrativa di dover:

- istituire, a tutela dell'attività riproduttiva in essere, un'area di interesse conservazionistico nella quale vietare temporaneamente l'accesso;
- stabilire il divieto d'accesso all'area dalla data della presente sino a 10 giorni dopo l'abbandono del sito riproduttivo;

DETERMINA

1. DI ISTITUIRE l'Area di interesse conservazionistico di cui all'art. 3 comma 1 lettera w), ubicata in località Alpe Crampio, Comune di Baceno, finalizzata alla salvaguardia della fauna di interesse conservazionistico in riproduzione evidenziata nella cartografia inserita nell'allegato *Report sintetico sul monitoraggio dello status riproduttivo di due territori di aquila reale nella ZSC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero-Monte Giove" e ZPS IT1140018 "Alta Valle Anzasca, Antrona e Bognanco" interessati da attività antropiche*.
2. DI APPROVARE la cartografia (inserita nell'allegato *Report sintetico sul monitoraggio dello status riproduttivo di due territori di aquila reale nella ZSC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero-Monte Giove" e ZPS IT1140018 "Alta Valle Anzasca, Antrona e Bognanco" interessati da attività antropiche*), allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la quale viene individuata l'area di interesse conservazionistico di cui al precedente punto.
3. DI STABILIRE il divieto temporaneo di accesso all'area dalla data della presente sino a 10 giorni dal termine dell'attività riproduttiva.
4. DI APPROVARE lo schema di segnaletica da posizionare sul terreno e sulle bacheche informative per rendere evidente il divieto temporaneo che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale.
5. DI DARE ATTO che dell'istituzione dell'Area di interesse conservazionistico e del divieto temporaneo collegato sarà data adeguata informazione sul sito istituzionale dell'Ente, newsletter, nonché attraverso la pagina Facebook dell'Ente.

IL DIRETTORE

Dr. Daniele Piazza

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.)

PUBBLICAZIONE ON LINE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi

dal 13/05/2020 al 29/05/2020
all'Albo del Parco on line sul sito www.areasprotetteossola.it

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

IL DIRETTORE
F.to.: